

Rilascio certificati di Idoneità Alloggiativa

Destinatari

Soggetti che intendono fare la domanda per ottenere l'attestazione di idoneità dell'alloggio relativa ad abitazioni situate nel territorio comunale per le pratiche di:

- rinnovo permesso di soggiorno;
- rilascio carta di soggiorno;
- ricongiungimento familiare;
- ospitalità;
- rinnovo certificato;
- regolarizzazione flussi;
- lavoro;

Requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti (D.M. 5 luglio 1975)

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi. Sono previste superfici minime per i vani abitabili: stanze da letto (mq 9 per una persona e mq 14 per due persone) e vano cucina soggiorno di almeno mq 14. I locali devono essere dotati di finestre apribili.

Per i monolocali è prevista una superficie minima di mq 28 per una persona e mq 38 per due persone. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, l'idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (L. n. 94/2009).

L'interessato/a può presentare la domanda di persona o per posta presso l'ufficio Protocollo, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal collegamento in fondo alla pagina.

Tempi di risposta

Il Comune ha 30 giorni, dalla data di presentazione della domanda, per l'istruttoria e il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa. Il certificato viene rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche.
- Legge 15 Luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che introduce modifiche alla normativa in vigore in materia di immigrazione e in particolare prevede l'obbligo di presentare il titolo di soggiorno per l'accesso ai servizi pubblici; modifica l'art 29, comma 3 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, alla lettera a) prevedendo che per il ricongiungimento familiare il cittadino interessato dimostri "la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà" e successive modifiche.
- Decreto Ministeriale Sanità 5 Luglio 1975: "Requisiti igienico sanitari per le civili abitazioni".
- [Delibera di Giunta comunale numero 134 del 11/11/2010 "Ex Comune di Berra"](#) "Approvazione nuova procedura per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa ed igienico sanitaria".

Allegati Obbligatori

- N. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna (una da apporre alla domanda da inviare al Protocollo dell'Ente e una da consegnare all'Ente per l'apposizione sul certificato).
- Per le certificazioni rilasciate è previsto il pagamento dei diritti di segreteria di Euro 26,00, come indicato nella Delibera di Giunta dell'ex Comune di Berra n. 134 del 11/11/2010, attraverso la procedura PagoPA, modulo che verrà rilasciato dall'istruttore tecnico incaricato.

Si precisa che i documenti riportati sono utilizzabili esclusivamente per le richieste di idoneità dell'alloggio relative al Comune di Riva del Po (FE), mentre i certificati emessi avranno una **validità di 6 mesi**.

All'interno della sezione modulistica è comunque presente il modulo da scaricare e compilare.